

dunque speriamo che questa questione non sia altro che differita.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Calisse non insiste nei suoi emendamenti, pongo a partito l'articolo primo come è stato letto.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 6 della legge sono sostituiti i due seguenti:

Art. 6. « Per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti, le quali saranno indicate nel regolamento, dovranno bandirsi speciali concorsi ai quali saranno ammessi:

a) coloro che occupino o abbiano occupato come insegnanti di ruolo un posto in scuole medie governative;

b) coloro che in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 141, abbiano ottenuto le votazioni prescritte per potere essere dichiarati vincitori per un posto di ruolo nelle scuole predette, quand'anche siano stati classificati soltanto fra gli idonei; fatta solo eccezione per i concorsi a cattedre di materie speciali che saranno designate nel regolamento per le quali il numero degli insegnanti di ruolo sia ristretto, potendo ai concorsi speciali per queste cattedre ammettersi anche tutti gli estranei che abbiano la laurea o il diploma d'abilitazione concernente la materia messa a concorso.

I concorsi speciali sono indetti per titoli. Tuttavia quando questi siano stati esaminati e discussi, la Commissione nei casi e colle norme che saranno stabilite nel regolamento, deciderà se e quali dei concorrenti debbano essere sottoposti ad una o più prove scritte, orali, grafiche o pratiche.

In questi concorsi la Commissione potrà proporre un numero di candidati che sarà al più il triplo del numero dei posti messi a concorso. Per tutto il resto si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.

L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie sono incompatibili. Tuttavia è concesso ai professori di scuole medie l'assumere la carica di assistente a cattedre di scienze sperimentali, quando non vi si oppongano ragioni didattiche e sotto condizioni da stabilirsi dal regolamento.

Osservate le garanzie dell'articolo 5, potrà aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi più importanti, di cui alla parte prima del presente articolo.

Art. 6-bis. — « Quando nell'avviso di concorso non sia stabilito un termine più breve, i risultati di un concorso speciale saranno validi per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti che si renderanno vacanti entro un biennio dalla decisione del ministro di cui al penultimo comma dell'articolo 3, ferma stante la facoltà del ministro di fare prima i trasferimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

« Nei limiti e colle norme che saranno stabilite nel regolamento i candidati proposti in concorsi speciali e quegli altri che fra i concorrenti che la Commissione designerà come meritevoli di occupare una cattedra della stessa materia potranno essere nominati anche a posti di ruolo che si rendano vacanti in sedi non comprese fra le più importanti, quando a tutti i vincitori del concorso generale in vigore alla data dell'approvazione del concorso speciale per parte del ministro sia stata offerta la nomina; e ciò fino all'approvazione degli atti di un nuovo concorso generale.

« La disposizione del comma primo si applica anche a coloro che riuscirono vincitori nei concorsi speciali compiuti nel 1910; e le disposizioni del comma secondo si applicano anche a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali banditi dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141».

(È approvato).

Art. 3.

« È prorogato fino al 31 dicembre 1914 il termine di cui al 2° comma dell'articolo 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 ».

(È approvato.)

Art. 4.

« La presente legge entrerà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione per tutti i concorsi per i quali non siano già state composte le Commissioni esaminatrici ».

(È approvato.)

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze per gli emigranti nel porto di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento delle interpellanze sugli emigranti nel porto di Napoli.

Ora viene l'interpellanza dell'onorevole Dal Verme ai ministri dell'interno e degli affari esteri « per conoscere i loro in-